

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

88° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1991

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172» (2569-B), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
CABRAS (DC)	2
D'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali ...	3
MAFFIOLETTI (Com.-PDS)	2

«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787), approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzioni delle sezioni regionali della Corte dei conti» (2538), d'iniziativa del senatore Murmura

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 4, 10
MAFFIOLETTI (Com.-PDS)	9
MURMURA (DC), relatore alla Commissione	4, 9

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172» (2569-B), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172», d'iniziativa dei senatori Boato, Corleone, Modugno e Strik Lievers, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

In sostituzione del relatore, senatore Postal, riferirò io stesso sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Desidero subito sottolineare l'opportunità della modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo approvato dal Senato, con la quale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 il termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, già prorogato dalla legge 31 gennaio 1990, n. 12.

In considerazione dell'anzidetta opportunità, ritengo che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al comma 3 dell'articolo 1 debba senz'altro essere accolta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, la mia parte politica conviene sull'opportunità della proroga del termine stabilita dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento in esame appare oltre modo necessario anche in considerazione delle ultime rivelazioni e notizie recentemente rese note in relazione ad attività informative illecite di vario tipo per cui la struttura cosiddetta Gladio è sottoposta ad un vaglio di legittimità e ad accertamenti da parte del Parlamento. Si tratta di una questione sulla quale non ci si può limitare ad esprimere giudizi politici e il cui approfondimento compete al Parlamento, in virtù delle sue prerogative indiscutibili ed inalienabili, e alla magistratura nell'ambito della propria sfera di competenza.

Per tali considerazioni, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

CABRAS. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni espresse dal collega Maffioletti circa l'opportunità della proroga stabilita dalla Camera dei deputati, che consente di usufruire di un maggior lasso di tempo per approfondire una questione di grande rilievo politico qual è

quella dei temi legati alla struttura Gladio e che certamente giova al conseguimento degli obiettivi della trasparenza e della chiarezza che anche in questo caso devono essere perseguiti con assoluto rigore.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento alla proroga del termine dal 25 luglio al 31 dicembre 1991 desidero chiarire che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stato proprio il Governo ad indicare l'opportunità di tale proroga, in considerazione del fatto che, essendo trascorsi alcuni mesi tra l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge di integrazione dell'oggetto della Commissione presieduta dal senatore Gualtieri e la successiva deliberazione della Camera dei deputati, appariva opportuno un prolungamento dell'attività di tale Commissione. Questo a testimonianza dell'interesse del Governo affinché siano chiariti tutti i punti ancora controversi della vicenda Gladio e della sua piena disponibilità a collaborare con la Commissione d'inchiesta.

Mi permetto di osservare che il Governo chiedeva allora – e questo ora non ha più motivo di essere oggetto di dubbio – che la Commissione potesse terminare i propri lavori entro un termine tale da consentire all'Esecutivo di disporre di un lasso di tempo sufficiente a definire un'eventuale replica in merito ai risultati della Commissione d'inchiesta. Per questo il Governo si era opposto alla proroga del termine in coincidenza con la scadenza naturale della legislatura, cosa che gli avrebbe impedito di essere parte del procedimento parlamentare successivo alla conclusione dei lavori da parte della Commissione d'inchiesta. Il termine del 31 dicembre, rispetto al termine naturale della legislatura, consente di soddisfare la richiesta del Governo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole «a partire dal 1969».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d*) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute».

3. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, già prorogato dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787), approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti» (2538), d'iniziativa del senatore Murmura
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. «Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Su materia analoga è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti», d'iniziativa del senatore Murmura.

Data la connessione della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sui due disegni di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Da molto tempo diversi autori, e la comune opinione, hanno rilevato e denunciato il «non sistema» della funzione giurisdizionale nel nostro paese, e ciò in violazione degli articoli 102 e 103 della Costituzione nonchè della VI disposizione transitoria, sia per le assenze istituzionali sia per i conflitti di giurisdizione, che spesso rendono ineffettiva la tutela giurisdizionale, anche per le frequenti interferenze fra le giurisdizioni.

A questo «non sistema» si è cercato, soprattutto negli ultimi tempi, di porre rimedio con alcune leggi, utilizzando anche decisioni serie ed impegnative della Corte costituzionale, nonchè i contributi della migliore dottrina giuridica, le une e gli altri muovendo da taluni

inderogabili principi (doppia giurisdizione, divieto di giudici speciali, indipendenza dei giudici, parificazione fra diritto soggettivo ed interesse legittimo ai fini della tutela giurisdizionale, divieto di distogliere dal giudice naturale precostituito per legge) che non sempre sono rispettati da distratti e superficiali operatori.

In questo ambito si pone certamente il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, e ora al nostro esame, nonché il disegno di legge d'iniziativa parlamentare che, pur dimenticando l'esigenza della complessiva riforma della Corte dei conti, ripetutamente invocata, che ha costituito argomento di numerosi convegni e che è stata occasione di numerosi disegni di legge, intende esaminare esclusivamente il decentramento dell'istituto, cui questa Commissione aveva riservato particolare attenzione nel lontano 1971, licenziando per l'Assemblea, ed in contemporanea con il disegno di legge istitutivo dei tribunali amministrativi regionali, un completo testo normativo che viene riprodotto nella X Legislatura in un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

E mentre il disegno di legge istitutivo dei TAR è divenuto la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il disegno di legge n. 752-A della V Legislatura fu rimesso dall'Aula alla Commissione e vi rimase sino all'anticipato scioglimento della legislatura stessa del 1972.

Voglio innanzi tutto precisare che la mia relazione si soffermerà prevalentemente sul titolo I del disegno di legge di iniziativa governativa, concernente la Corte dei conti, non avendo per il titolo II e le due tabelle allegate alcuna valutazione critica da formulare, se non la prioritaria obiezione sulla opportunità - che non può essere esclusivamente quella elettorale - di istituire nuove sezioni staccate, non collegate ad una visione complessiva e serena sul carico di lavoro complessivo, sulla competenza degli stessi TAR, sul disegno di delega per la riforma del processo amministrativo. Se esaminiamo le statistiche, riscontriamo che il tasso di litigiosità è in alcune delle regioni in cui questo disegno di legge istituisce delle sezioni staccate, più basso rispetto ad altre, mentre nelle regioni dove maggiore è il tasso di litigiosità non viene prevista l'istituzione di alcuna sezione staccata.

Il contenzioso in materia di pubblico impiego, ad esempio, costituisce circa il 50 per cento dell'attività dei tribunali amministrativi regionali e la minacciata devoluzione al giudice ordinario di tale competenza costituisce elemento da tenere doverosamente presente nel momento in cui si istituiscono le sezioni staccate.

Al nostro esame da troppo tempo vi è un disegno di legge di delega per la riforma del processo amministrativo: ritengo che la materia delle sezioni staccate dovrebbe essere valutata ed eventualmente licenziata contemporaneamente dal Parlamento. Rileviamo infatti che vi sono sezioni staccate in regioni con una sola provincia, mentre regioni con un numero di province ben più elevato non godono di questo privilegio. A meno che dal dibattito non emerga un orientamento diverso, la mia proposta è, allo stato attuale, quella di stralciare il titolo II, in modo che il lavoro del Senato, e del Parlamento nel suo complesso, sia più razionale e logico. Non esiste solo uno scollegamento, più volte denunciato, sull'interferenza delle giurisdizioni, un «non sistema», come lo ha definito Massimo Severo Giannini, ma vi è anche un «non sistema» nella serenità dei lavori parlamentari.

Onorevoli colleghi, l'articolo 97 della Costituzione pone come indirizzo precipuo per la pubblica amministrazione il buon andamento e la imparzialità della funzione pubblica, così come la dottrina amministrativistica ha ormai determinato la codificazione del principio per cui i rapporti fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa debbano muoversi nel senso di ridurre l'area di intervento del giudice ordinario e di marginalizzare i casi in cui quest'ultimo può disapplicare l'atto amministrativo in sede penale e in sede civile.

Da questa esigenza, oltre che dalle sentenze della Corte costituzionale nel lontano 1966, nacque allora, e viene reiterata oggi, la dichiarazione sulla opportunità di un decentramento della Corte dei conti. Le sentenze della Corte costituzionale che ho poc'anzi ricordato (la n. 55 del 6 luglio 1966, la n. 33 del 20 aprile 1968), dichiararono la illegittimità costituzionale delle disposizioni allora vigenti per i Consigli di prefettura e per la Giunta giurisdizionale della Valle d'Aosta in materia di contabilità pubblica degli enti locali, determinando in tal modo la caducazione della relativa normativa, non escludendosi - come è stato ricordato - il carattere giurisdizionale dell'esame e del giudizio sui conti degli enti locali e sul conseguente accertamento di eventuali responsabilità connesse.

E tutto questo, in quanto accertamento di responsabilità, che non comprende il solo e limitato aspetto sulla sussistenza e sulla entità del danno (*l'an* e il *quantum*), ma altresì la riconducibilità del tutto all'agente, compete ad un organo giurisdizionale: come discarico ed accertamento del debito nel giudizio di conto, investendo le situazioni patrimoniali dell'agente contabile e dell'amministrazione, presuppone ed impone la pronuncia di un giudice, sia perchè la cognizione delle responsabilità non può degradare all'ambito amministrativo, sia perchè il sindacato giurisdizionale sui conti rappresenta una garanzia per tutte le parti.

Acclarato questo aspetto, si pone il problema del giudice competente secondo Costituzione a conoscere delle controversie riguardanti le materie prima devolute alla cognizione dei Consigli di prefettura.

Scartata l'ipotesi, da alcuni in passato avanzata, di un affidamento ai TAR in primo grado e alla Corte dei conti in seconda battuta, in grado di appello (e ciò per l'ibridismo dell'accentramento in un unico organo delle due giurisdizioni, per la irriducibile diversità strutturale della giurisdizione contabile odierna, con l'onnipresenza del pubblico ministero, per la diversità sostanziale delle rispettive procedure, per l'anomalia nel sistema delle impugnative), va dichiarata e confermata l'esclusiva competenza nelle materie di contabilità pubblica della Corte dei conti, non solo propugnata da questa magistratura, ma altresì riconosciuta a chiare note dalla Cassazione a sezioni unite e dalla Corte costituzionale sulla base dell'articolo 103 della Costituzione, che ha una indiscutibile precettività inderogabile.

E l'invocata - e da molti anni - ristrutturazione decentrata dell'istituto della Corte non potrà non rendere concreto ed effettivo l'esercizio della funzione giurisdizionale nella precipua considerazione della particolare peculiarità di un giudice non speciale ma specialistico. È opportuno chiarire - anche per fugare alcune perplessità che si sono manifestate pure a livello parlamentare - quali sono le funzioni delle

sezioni regionali della Corte dei conti. Non certo quelle di un controllo sugli atti o di un controllo di merito o di legittimità, ma quelle della valutazione delle responsabilità connesse all'attività che amministratori e funzionari svolgono, divenute ancora più importanti dopo l'introduzione, con la legge n. 142 del 1990, della prescrizione quinquennale della possibile azione di responsabilità e della non trasmissibilità agli eredi. A questo proposito si potrebbe anche fare un altro discorso circa la insistenza con cui la Corte dei conti ha sollevato la questione di incostituzionalità per la differenza che viene a porsi tra gli amministratori e i funzionari locali e gli amministratori e funzionari dello Stato. Forse sarebbe utile, per evitare ulteriori polemiche in questo senso, che nel disegno di legge si sancisse una norma interpretativa, perchè la Corte dei conti sostiene in una sua recente ordinanza che il trattamento nei confronti degli amministratori e dei funzionari locali, così come previsto dalla citata legge n. 142, sarebbe più favorevole per questa prescrizione quinquennale e per la non trasmissibilità agli eredi, rispetto a quello nei confronti degli amministratori e dei funzionari dello Stato.

Il decentramento territoriale della giurisdizione contabile riveste a mio avviso grande importanza ed incidenza per assicurare la trasparenza, la correttezza, l'efficienza nella gestione delle pubbliche risorse, evitando sperperi in attuazione non solo della legge di riforma delle autonomie locali ma anche dell'articolo 5 della Costituzione, che vogliono altresì l'eliminazione della centralizzazione e della disorganicità nell'esercizio di questo tipo di valutazione e di controllo.

La scelta del Costituente, infatti, fissata nell'articolo 103, vede il giudice della responsabilità amministrativa come giudice del rapporto di servizio che lega l'amministratore e il funzionario all'amministrazione e lo identifica nella Corte dei conti, giudice avente peculiari connotazioni che ne impediscono la omogeneità con il giudice ordinario civile che agisce in funzione meramente risarcitoria. Basti, a questo punto, tener conto di due caratteristiche della procedura innanzi alla Corte dei conti: la dissociazione tra la titolarità del potere di azione spettante alla procura generale e non all'amministrazione, sia pure portatrice dell'interesse, e il potere riduttivo che, pur non escludendo del tutto la funzione risarcitoria del giudizio innanzi alla Corte, conferisce a questo un carattere prioritariamente sanzionatorio (recentemente convalidato dalla non trasmissibilità agli eredi da estendersi forse, come dicevo poc'anzi, a tutti); potere riduttivo quasi simile ma non equiparabile alla graduazione delle pene da parte del giudice penale laddove il codice stabilisce per ogni tipo di reato un minimo ed un massimo di pena.

Anche prima, però, della legge n. 142, la Corte dei conti - bisogna darne atto pur da chi può essere critico nei confronti di alcuni atteggiamenti della stessa - ha escluso la cosiddetta responsabilità formale, forse neanche compiutamente aderente ai principi costituzionali. Ora, in seguito alla legge n. 142, vi è la letteralità della norma, ribadita anche con questo disegno di legge.

Su questa interpretazione, del resto, indirettamente anche la Corte costituzionale, intorno al 1980, diede ragione ai sostenitori della legittimità, avendo come punto di riferimento gli interessi della

collettività locale nel senso di valutare se la spesa irregolare abbia comportato o meno squilibrio finanziario compatibile con le esigenze del bilancio ovvero se abbia bloccato il conseguimento di altri fini da porre come prevalenti e prioritari per la stessa collettività.

Da questa impostazione si è pervenuti a porre la violazione procedimentale in un ambito diverso e meramente genetico ai fini del giudizio di responsabilità, mentre il momento essenziale per la valutazione del giudice viene a spostarsi sul versante dell'apprezzamento discrezionale di utilità e di scelte.

Passando al merito del disegno di legge, ritengo che alcuni punti del titolo I dovrebbero essere corretti e migliorati, non solo nella parte dell'articolo 1 laddove si fa riferimento ad un decreto-legge decaduto perchè non convertito entro i termini prescritti (decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76) - e questo è un aspetto puramente formale -, ma altresì con riferimento alla norma riguardante il problema della soppressione delle sezioni e dell'immediato trasferimento dei procedimenti. Vi è una serie di problemi connessi all'attività delle sezioni regionali.

Occorre esaminare, in connessione con il relativo decreto-legge, il problema della competenza a giudicare immediatamente anche della materia pensionistica nel suo insieme, prevalentemente di quella di guerra, ma anche di quella civile e militare. A questo riguardo bisognerebbe forse lasciare uno spazio temporale, nel senso che il trasferimento immediato, con organismi ancora non strutturati, che non hanno il personale e le strutture indispensabili, significherebbe molto probabilmente creare una situazione particolarmente pesante e difficile.

Desidero ricordare che il provvedimento in esame stabilisce che vengono trasferite anche le cause per le quali sia stata fissata la discussione e siano state depositate le conclusioni da parte della procura generale. Ciò significa dilazionare nel tempo (due o anche tre anni) la definizione delle controversie.

Da sottolineare la mancanza della possibilità dell'appello per tutta la materia pensionistica, che ritengo vada in senso contrario a quanto fissato nella Costituzione. Infatti, anche se la Corte costituzionale ha respinto delle eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla Corte dei conti su questa materia pensionistica, io ritengo debba provvedersi in direzione dell'appello previsto per la responsabilità e per tutti i procedimenti relativi alla contabilità pubblica. Credo che una riforma, anche se non completa, della Corte dei conti imponga di rivedere subito questo problema.

Altra questione, alla quale a mio avviso è necessario dare soluzione, è quella relativa alle cause dei residenti all'estero, che attualmente devono comunque condursi innanzi alla Corte dei conti a Roma. Come si fa a determinare la sezione regionale competente a trattare di questi procedimenti? Forse la soluzione a suo tempo adottata con la legge istitutiva dei TAR potrebbe essere la migliore possibile.

Venendo all'articolo 2 vorrei esprimere - senza suscitare scandali - una mia vecchia idea in materia pensionistica. Ritengo utile stabilire in questa sede due punti. Il primo, mutuato dalle recenti misure di innovazione del codice di procedura civile, per cui, nel momento in cui si trasferiscono questi procedimenti alle sezioni regionali, si dovrebbe

prevedere, ai fini della trattazione, entro un termine perentorio, una specie di istanza di prelievo. Questo servirebbe non solo a verificare molti ricorsi fatti dalla stessa persona fisica, ma anche a rilevare se l'interesse è ancora attuale o se si tratta di un ricorso fatto in tempi molto lontani. Alcuni presentatori dei ricorsi sono già deceduti, e vi sono inoltre ricorsi inutili che continuano a gravare sul ruolo.

Anche allo Stato, a mio avviso, converrebbe concedere a tutti la pensione di ottava categoria delle pensioni di guerra, non reversibile agli eredi; questo potrebbe forse determinare una notevole diminuzione del carico di lavoro. Ma mi rendo conto che ciò presenta altre difficoltà.

Per quanto riguarda l'articolo 2, non ho alcun rilievo da avanzare.

Suscita invece perplessità l'inciso contenuto all'articolo 3, per cui la Corte dei conti, nell'esercizio delle sue attribuzioni, per disporre della Guardia di finanza deve passare attraverso il Ministro delle finanze: non vedo ragione in verità di questo ulteriore aggravio di lavoro: quale sezione di polizia giudiziaria connessa...

MAFFIOLETTI. Ma è un'attività di polizia giudiziaria? C'è un capo di imputazione?

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Può disporre accertamenti a carico delle pubbliche amministrazioni.

MAFFIOLETTI. Ma vi è una forma di garanzia per i soggetti? Non si può usare la polizia giudiziaria aprendo i cassetti, senza avvisare i pubblici amministratori. Non è possibile che la polizia giudiziaria apra i cassetti di un comune e ne depositi il contenuto presso la Corte dei conti, senza che l'amministratore sia avvertito con un avviso di garanzia. Ritengo assurdo approvare una norma siffatta. Vi chiedo: con una simile norma chi farà più l'amministratore in questo paese?

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Tornando all'articolo 3, ritengo che il Ministro delle finanze debba comunque essere escluso da questo inciso, fermo restando che le ispezioni e gli accertamenti disposti a carico delle amministrazioni pubbliche devono essere comunque disposti a termini di legge.

All'articolo 4 vorrei avanzare un rilievo sulla norma che prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni che, in materia di pensioni civili, militari e di guerra, prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale. Poichè il giudizio è svolto ad iniziativa della procura generale, ed è quindi il procuratore generale che svolge tutta l'attività istruttoria, occorre correggere questo articolo, nel senso di chiarire a quali soggetti fanno capo le attività istruttorie, altrimenti tutti i procedimenti rimarrebbero sospesi.

L'articolo 5, sulla devoluzione alle sezioni decentrate dei giudizi in corso presso le sezioni centrali, va invece meglio coordinato con le disposizioni che saranno previste nell'articolo 1.

Vi è poi il problema del personale amministrativo, che non svolge funzioni giurisdizionali: allo stato attuale questo personale è tutto in posizione di comando rispetto alle sedi centrali, con i relativi benefici

ed emolumenti. La disciplina di questo personale fa capo alla Segreteria generale della Corte dei conti. Prevedere una struttura amministrativa anche a livello apicale risponderrebbe in maniera più seria e completa alle funzioni che devono essere svolte.

Per far fronte all'onere derivante dall'insieme delle norme che saranno varate, l'articolo 6 contiene disposizioni sulla copertura che dovranno eventualmente essere riviste, ma questa non è nostra esclusiva competenza.

Ritengo che il disegno di legge meriti, quanto meno relativamente al titolo I, un'attenta riflessione e una sollecita conclusione dell'esame, anche per garantire gli amministratori con riforme reali. Qualcuno ha parlato della posizione «senza rete» degli amministratori locali per effetto delle ultime disposizioni. Ma la tematica della responsabilità esige una valutazione più completa di quanto la Camera dei deputati non abbia fatto.

Mi riservo, in ogni caso, alla fine del dibattito, di valutare l'opportunità di presentare emendamenti volti allo stralcio del titolo II e al miglioramento, per le parti che ho indicato, del titolo I.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Murmura per la relazione molto approfondita e puntuale sul testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e che apre molto opportunamente il terreno ad una discussione seria su aspetti assai significativi sia sul piano costituzionale, sia sul piano dell'andamento dei lavori e dell'attività amministrativa locale, sia sul piano della ricerca di garanzie: vedremo se il processo contabile, che è stato oggetto di tanti rilievi e di tante critiche, anche per una sua certa vetustà, non fornisca in qualche modo l'occasione, sia pure in uno scorcio di legislatura, per compiere dei passi avanti nell'attuazione della Costituzione.

Ritengo che fin dalla prossima settimana avremo l'opportunità di aprire il dibattito, senza peraltro dimenticare le altre questioni che abbiamo all'esame.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10, 20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA